

CAMERA DEI DEPUTATI N. 168

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAROCCO e FIORET

Presentata il 28 luglio 1976

Esenzione dal pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro minorati agli arti superiori e agli arti inferiori con conseguente parziale o totale impossibilità di deambulazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nello sviluppo della legislazione sociale del nostro paese una benemerita categoria di soggetti ha acquistato una posizione preminente: quella dei mutilati e invalidi del lavoro. Ciò è dipeso dal progressivo aumento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; aumento che il progresso tecnologico non è riuscito a contenere.

Nell'ambito della categoria in esame assume un interesse particolare la situazione dei minorati agli arti superiori e inferiori per i quali le conseguenze dell'infortunio sono più gravi in termini economici e sociali.

Il bisogno impellente spinge l'invalido a intraprendere una nuova attività lavorativa e a tal fine si rende indispensabile l'acquisto di una autovettura che gli consenta di raggiungere più facilmente il posto di lavoro.

Esonerarli dal pagamento della tassa di circolazione è il minimo che lo Stato possa fare per alleviare il bisogno economico che certamente non può essere soddisfatto dalla rendita INAIL, generalmente di entità modesta.

È vero che lo Stato è già intervenuto in questa direzione con la legge 9 febbraio 1952, n. 49, articolo 12, e con la legge 21 maggio 1955, n. 463, articolo 13, ma l'esenzione è stata limitata ai velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri e motorcarrozette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa. Inoltre col nuovo testo unico 1° marzo 1961, n. 121, sulle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative è stato disposto che le patenti di tipo F (per invalidi di guerra), che abilitino alla guida di autovetture, sono esenti dalla tassa di concessione governativa per la vidimazione annuale.

La presente proposta di legge vuole pertanto integrare le richiamata normativa nel senso di concedere l'esonero ai mutilati del lavoro per minorazioni agli arti inferiori e superiori, dal pagamento della tassa annua di circolazione sulle autovetture. Naturalmente destinatari della presente proposta di legge sono gli invalidi con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento perché in effetti tale grado segna l'inizio delle

grandi minorazioni. Per esempio secondo il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la perdita di tutte le dita della mano sinistra è valutata, per il settore industria, al 55 per cento, la perdita totale del braccio sinistro, per

il settore agricolo, è valutata all'80 per cento, la perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede, per il settore industria, al 50 per cento.

Il beneficio sollecitato con la presente proposta di legge non comporterebbe un onere gravoso per il bilancio dello Stato, dato il numero esiguo dei beneficiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I mutilati e gli invalidi del lavoro, titolari di rendite INAIL, per minorazioni agli arti inferiori e superiori, con inabilità permanente parziale non inferiore al 50 per cento, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per le proprie autovetture.

Il diritto al predetto beneficio è riconosciuto annualmente dall'intendenza di finanza competente per territorio su documentata domanda degli interessati cui verrà rilasciato il disco-contrassegno « servizio esente » (SE).

Il possesso della qualità di mutilato o invalido del lavoro è dimostrato con la presentazione di una dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) territorialmente competente.